

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

XXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 GIUGNO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	409
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Autorizzazione della spesa di lire 9.200 milioni per il potenziamento delle attrezzature doganali di Napoli e di Milano ( <i>Modificato dal Senato</i> ) (670-B)	410
PRESIDENTE . . . . .	410, 411
RIPAMONTI, <i>Relatore</i> . . . . .	410
DEGAN . . . . .	410
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	410
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Istituzione delle Sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria (1947) . . . . .	411
PRESIDENTE . . . . .	411, 413
DE PASQUALE . . . . .	412, 413
RIPAMONTI . . . . .	412
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	412
BERAGNOLI . . . . .	412
BUSETTO . . . . .	413
FORTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	413
<b>Proposte di legge (Rinvio della discussione):</b>	
ALESSANDRINI ed altri: Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, sulla utilizzazione di talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale (657) . . . . .	413
PRESIDENTE . . . . .	413
Senatori Zannier ed altri: Proroga del termine previsto dalla legge 16 dicembre 1964, n. 1400, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche ( <i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (2367) . . . . .	413
PRESIDENTE . . . . .	413
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	413
<p><b>La seduta comincia alle 9,30.</b></p> <p>DI NARDO, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente.</p> <p style="padding-left: 40px;">(<i>È approvato.</i>)</p> <p style="text-align: center;"><b>Congedi.</b></p> <p>PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bottari, Cavallaro Francesco, Cetrullo e Cottone.</p>	

**Discussione e approvazione del disegno di legge :  
Autorizzazione della spesa di lire 9.200 milioni per il potenziamento delle attrezzature doganali di Napoli e di Milano (Modificato dal Senato). (670-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 9.200 milioni per il potenziamento delle attrezzature doganali di Napoli e di Milano » approvato dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 13 febbraio 1964 e modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 29 aprile 1965.

Il disegno di legge, da noi già ampiamente esaminato, torna a noi dal Senato esclusivamente per una questione di imputazione di spesa. Le variazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento sono state esaminate dalla Commissione bilancio, la quale ha espresso parere favorevole, segnalando anche un errore materiale nella stampa del documento e precisamente all'articolo 2 dove è erroneamente indicata la cifra di 1.500 milioni, mentre totalizzando i singoli importi appresso specificati risulta chiaramente la cifra di 1.600 milioni quale impegno complessivo di spesa per l'anno finanziario 1965.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Ripamonti.

RIPAMONTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge fu approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 13 febbraio 1964 e modificato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 29 aprile 1965. Nel far presente che le modifiche apportate sono puramente formali e riguardano la ripartizione degli stanziamenti annuali sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, e nel ricordare altresì che l'urgenza con la quale il provvedimento fu presentato dal Governo persiste tuttora, dal momento che innegabile è la necessità di adeguare le attrezzature doganali di Napoli e di Milano all'aumentato movimento di merci, verificatosi in particolar modo per quest'ultima città, il Relatore non può che invitare la Commissione ad approvare con ogni sollecitudine il provvedimento.

Per quanto riguarda poi la cifra di 1.500 milioni indicata nell'articolo 2, appare evidente che trattasi di errore materiale in quanto sommando le cifre parziali degli stanziamenti per l'anno finanziario 1965 — stabiliti in lire 607 milioni per le attrezzature doganali di

Napoli ed in lire 993 milioni per quelle di Milano — si ha un totale di 1.600 milioni.

Penso pertanto che non sia necessario un rinvio al Senato per la correzione di tale errore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DEGAN. Nel dichiararmi favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, vorrei chiedere al Governo se fosse possibile, dal momento che è stato manifestato tanto interesse per il potenziamento delle attrezzature doganali, che venissero prese in considerazione anche le analoghe necessità di Venezia.

Faccio infatti presente che gli uffici doganali di questa città si trovano in condizioni disastrose: tra l'altro, gli uffici che si sono dovuti creare sono stati disposti sotto il cavalcavia di Marghera.

Poiché nel presente disegno di legge si prevedono anche stanziamenti per il prossimo anno finanziario, vorrei suggerire al Governo di cercare di reperire anche i mezzi necessari per far fronte alle necessità di cui ho detto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RIPAMONTI, *Relatore*. Vorrei ricordare all'onorevole Degan che non è possibile in questa sede apportare delle modifiche al disegno di legge estendendo anche ad altre città i benefici in esso previsti. Infatti gli stanziamenti previsti sono appena sufficienti — per non dire insufficienti — per far fronte alle esigenze delle attrezzature doganali di Milano e di Napoli.

Pertanto, volendo venire incontro ad analoghe esigenze che si riscontrano a Venezia, sarà necessario un altro provvedimento.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si tratta di un disegno di legge, presentato ormai da diversi mesi, che prevede la spesa di 9.200 milioni di lire da ripartirsi in diversi anni finanziari. Poiché questo provvedimento, approvato dalla Camera, è stato esaminato dal Senato dopo qualche tempo, sono state introdotte alcune modifiche al testo originario, in relazione alle nuove norme circa il periodo di tempo considerato agli effetti del bilancio dello Stato.

Quanto alla segnalazione fatta dall'onorevole Degan, il Governo terrà presenti le esigenze prospettate.

## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni apportate dal Senato. All'articolo 1 non sono state apportate modifiche.

La Camera aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« La somma di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e ripartita come appresso:

esercizio finanziario 1963-64: lire 5.500 milioni di cui lire 1.000 milioni per la dogana di Napoli e lire 4.500 milioni per la dogana di Milano;

esercizio finanziario 1964-65: lire 3.700 milioni, di cui lire 1.400 milioni per la dogana di Napoli e lire 2.300 milioni per la dogana di Milano ».

Il Senato lo ha così modificato:

« La somma di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e ripartita come appresso:

esercizio finanziario 1963-64: lire 5.500 milioni di cui lire 1.000 milioni per la dogana di Napoli e lire 4.500 milioni per la dogana di Milano;

periodo 1° luglio-31 dicembre 1964: lire 500 milioni di cui lire 185 milioni per la dogana di Napoli e lire 315 milioni per la dogana di Milano;

anno finanziario 1965: lire 1.500 milioni di cui lire 607 milioni per la dogana di Napoli e lire 993 milioni per la dogana di Milano;

anno finanziario 1966: lire 1.600 milioni di cui lire 608 milioni per la dogana di Napoli e lire 992 milioni per la dogana di Milano ».

Lo stanziamento totale per l'anno finanziario 1965, erroneamente indicato in lire 1.500 milioni, va corretto in 1.600 milioni.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato e così corretto.

(È approvato).

La Camera aveva approvato il primo comma dell'articolo 3 nel seguente testo:

« Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con una quota delle maggiori entrate di cui al provvedimento concernente l'unificazione delle aliquote d'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Alla copertura dell'onore derivante dalla attuazione della presente legge si provve-

de: per l'esercizio finanziario 1963-64, con una quota delle maggiori entrate di cui alla legge 30 ottobre 1963, n. 1446, concernente l'unificazione delle aliquote d'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio, derogando alla norma di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64; per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, mediante riduzione del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo, e per l'anno finanziario 1965 mediante riduzione del fondo speciale, in conto capitale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Lo pongo in votazione nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Istituzione delle Sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime di Trieste, Ravenna e Reggio Calabria (1947).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione delle Sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, in una precedente seduta il disegno di legge è stato già discusso e ne sono stati approvati i primi due articoli. Vi era stato poi un articolo aggiuntivo presentato dal Governo, tendente a modificare le competenze attribuite agli ispettori del genio civile per le opere marittime.

Furono a questo punto sollevate obiezioni sulla opportunità di inserire tale articolo aggiuntivo nel provvedimento in discussione, affermandosi che la materia non si inseriva organicamente nel testo del disegno di legge. Desidero far presente che è all'ordine del giorno della seduta odierna la proposta di legge n. 657, di cui sono primo firmatario, e che verte su materia analoga a quella dell'articolo aggiuntivo in questione. Desidero chiedere agli onorevoli colleghi che hanno prospettato l'obiezione di cui ho detto se intendono mantenere la posizione già assunta, in quanto ritengo che la questione

debba essere risolta prima di proseguire nell'esame degli articoli.

DE PASQUALE. Desideriamo che sia l'onorevole Presidente a stabilire se l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo è proponibile o meno.

La nostra posizione si fonda su alcuni precedenti in materia. Ricordo che nella passata legislatura la nostra Commissione procedeva nell'esame degli emendamenti senza che la misura della difformità di essi rispetto al contenuto del provvedimento costituisse mai una questione pregiudiziale. In seguito, però, alcuni nostri emendamenti furono ritenuti improponibili, asserendosi che essi toccavano una materia diversa da quella che formava oggetto del provvedimento in discussione.

RIPAMONTI. Tale rilievo però non provenne dalla maggioranza.

DE PASQUALE. Il problema non è questo: l'importante è di assumere un criterio univoco in materia; è quindi il Presidente a dover assumere una decisione in merito alla questione prospettata.

RIPAMONTI. Il Presidente ha fatto rilevare la possibilità di esaminare l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo in sede di discussione di una proposta di legge da lui stesso presentata: si darebbe in tal modo la possibilità di una più razionale soluzione del problema.

Per quanto riguarda poi la possibilità o meno di introdurre in un provvedimento emendamenti aggiuntivi riguardanti materia analoga, mi pare che la prassi seguita dalla Commissione sia appunto in tal senso.

Ricordo che fu sollevata una questione in proposito allorché prendemmo in esame il disegno di legge n. 1044, riguardante la proroga del termine ordinatorio per la formazione dei piani di zona, di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167. Ricordo anche che fu sottoposto in materia un quesito al Presidente della Camera dal momento che gli emendamenti presentati erano di notevole rilevanza.

Vorrei appunto che il Presidente ci informasse sulla risposta avuta, ferma restando, a mio giudizio, la facoltà di proporre emendamenti aggiuntivi riflettenti la stessa materia o materia analoga.

BERAGNOLI. Non sono affatto competente in materia regolamentare, ma ritengo che il quesito posto a suo tempo al Presidente della Camera e la relativa risposta non escludano che si possa risolvere positivamente la que-

stione. Infatti, è evidente che discutendo circa le modifiche da introdurre alla legge n. 167, per esempio, non si possano proporre emendamenti riguardanti le autostrade od altro, ma solo quelli aventi attinenza con la materia in discussione. Questa mattina, come hanno rilevato alcuni colleghi, si tratta di due questioni riguardanti la stessa materia.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ritengo che non si tratti di un problema di natura regolamentare, ma di una questione di merito: occorre infatti decidere se la materia che forma oggetto dell'articolo aggiuntivo è veramente difforme da quella riguardata dal provvedimento in discussione. A mio avviso si tratta di materia omogenea in quanto, nel momento che si affronta il problema delle competenze per territorio degli uffici del Genio civile per le opere marittime, si tende a modificare anche la competenza degli ispettori del Genio civile per le opere marittime.

PRESIDENTE. L'onorevole Ripamonti ha ricordato con esattezza il fatto che ha determinato la presa di posizione circa la proponibilità di emendamenti riferentisi a materia che non fosse strettamente quella oggetto di un provvedimento in discussione.

Sulla questione fu posto un quesito al Presidente della Camera, il quale ha risposto ricordando il disposto dell'articolo 90, primo comma, del Regolamento. In questo senso dunque, onorevoli colleghi, è stata la risposta del Presidente della Camera, e noi ci siamo sempre strettamente attenuti a tale norma.

Nel caso specifico credo che l'onorevole De Pasquale non abbia ragione di formulare rilievi circa l'operato del Presidente della Commissione. Infatti, nella seduta in cui si iniziò la discussione di questo provvedimento, io stesso chiesi un rinvio della discussione ed oggi ho posto di nuovo la questione anche dal momento che vi è una mia proposta di legge che può includere l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

Ricordo, in ogni caso, che competente ad affrontare tali argomenti è la Giunta del regolamento. Se sorge un dissenso circa la interpretazione del regolamento non dobbiamo discutere la materia, ma sottoporre il quesito alla Giunta del regolamento.

Premesso questo, ritengo che, per uscire dalla situazione nelle quale in questo momento ci troviamo, si potrebbe approvare il disegno di legge riguardante la istituzione

delle Sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria, senza introdurre l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, il quale o potrà essere collocato nella proposta di legge n. 657 da me presentata, o potrà formare oggetto di una proposta di legge presentata da tutti i componenti la Commissione dei lavori pubblici.

In questa maniera superiamo, per questa volta, ogni difficoltà. Per quanto riguarda poi il futuro, mi farò premura, se necessario, di chiedere alla Giunta del regolamento una direttiva precisa ed univoca necessaria per il buon andamento dei nostri lavori.

DE PASQUALE. Quello che noi non possiamo accettare è che una norma valga in certe occasioni e non valga in altre.

Se la Commissione vuole introdurre nel disegno di legge l'emendamento proposto dal Governo, non ci opponiamo. Ho inteso solo ricollegare questo caso, che non è isolato, a dei precedenti.

PRESIDENTE. Ho già fatto osservare alla Commissione che l'atteggiamento del Presidente è coerente: si dà ora una ulteriore occasione per dimostrare questa coerenza.

BUSETTO. Desidero riferirmi alla proposta ora fatta dal Presidente. Ritengo che su provvedimenti di natura tecnico-politica la Commissione debba procedere in base a criteri generali. Prendo posizione contro questa proliferazione di leggi e leggine che tormenta il Parlamento della Repubblica e non aiuta a trovare un giusto rapporto politico-legislativo tra noi legislatori ed i destinatari delle norme. Dobbiamo farci promotori di un'opera di razionalizzazione contro questa « fungaia » di leggi e di leggine.

FORTINI, *Relatore*. Forse sarebbe opportuno discutere subito la proposta di legge n. 657, oggi all'ordine del giorno e rinviare il seguito della discussione del disegno di legge; forse il Governo potrebbe presentare l'articolo aggiuntivo in questione nel corso della discussione della proposta di legge stessa.

PRESIDENTE. La proposta avanzata dal Relatore è degna di ogni considerazione. Purtroppo però non può procedersi nel senso da lui indicato in quanto sono costretto a togliere la seduta per dar modo a coloro che lo desiderano di partecipare alla cerimonia che avrà luogo in occasione dello scoprimento del busto di Alcide De Gasperi. Anche in relazione alla necessità di approfondire i proble-

mi che sono stati posti, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Alessandrini ed altri: Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, sulla utilizzazione di talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale (657).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 657, d'iniziativa dei deputati Alessandrini ed altri, concernente « Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, sulla utilizzazione di talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale ».

Per i motivi che ho indicato poco fa, la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Zannier ed altri: Proroga del termine previsto dalla legge 16 dicembre 1964, n. 1400, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2367).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2367, d'iniziativa dei senatori Zannier ed altri, recante « Proroga del termine previsto dalla legge 16 dicembre 1964, n. 1400, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche ».

Tale proposta di legge è già stata approvata dalla VII Commissione permanente del Senato.

Anche la discussione di questa proposta di legge, per i motivi già esposti, è rinviata ad altra seduta.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione sul disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 9.200 milioni per il potenziamento delle attrezza-

## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1965

ture doganali di Napoli e di Milano » (*Modificato dal Senato*) (670-B):

Presenti e votanti . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessandrini, Amendola Pietro, Barbaccia, Beragnoli, Biagioni, Brandi, Busetto, Buzzetti, Cianca, Corghi, Degan, De Pasquale, Di Nardo, Di Vittorio Berti Baldina, Fortini,

Fracassi, Guariento, Lusoli, Manenti, Napolitano Luigi, Poerio, Rinaldi, Ripamonti, Taverna.

*Sono in congedo:*

Bottari, Cavallaro Francesco, Cetrullo, Cottone.

**La seduta termina alle 10.10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI